

Edilizia e Territorio

Nuovo codice, non si parte più il 19 aprile: l'Anac salva gare per cento milioni

Un nuovo comunicato Anac «corregge» al 20 aprile la data di applicazione delle nuove regole alle gare per contratti pubblici

4 maggio 2016 - Mauro Salerno



Si sposta in avanti di 24 ore la data di applicazione delle regole del nuovo codice appalti ai bandi di gara per l'assegnazione di nuove opere o incarichi di progettazione. [Con un nuovo comunicato l'Autorità anticorruzione fa slittare dal 19 al 20 aprile la data di applicazione del Dlgs 50/2016](#) che ha mandato in pensione il codice del 2006. La soluzione (anticipata su questo giornale il 30 aprile) fa salvi i bandi pubblicati in Gazzetta il 19 aprile, stendendo una rete di sicurezza su gare che - tra lavori e progettazioni - valgono poco più di cento milioni di euro.

Il nuovo comunicato

Il comunicato, pubblicato ieri, corregge la rotta scelta con il precedente intervento interpretativo sull'entrata in vigore del codice, contenuta nel [comunicato congiunto Anac-Mit del 22 aprile](#), che faceva scattare la tagliola del nuovo codice a partire dal 19 aprile, cioè lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo codice. Una scelta che rendeva in qualche modo retroattiva l'applicazione delle nuove regole, visto che la pubblicazione nell'edizione on line della Gazzetta

Italiana è arrivata soltanto nella tarda serata del 19 aprile. Una situazione di cui ora la nota diffusa dall'Anac prende atto. «Numerose stazioni appaltanti», si legge nel comunicato, «hanno successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile».

Di qui la scelta di spostare in avanti l'applicazione delle nuove regole facendo salvi i bandi pubblicati il 19 aprile. La nuova soluzione è stata avallata anche dall'Avvocatura dello Stato, cui l'Anac ha chiesto un parere. E si basa sul principio dell'irretroattività della legge, sancito, come ricorda il comunicato, dall'articolo 11 delle preleggi del codice civile. Va detto peraltro che questa «soluzione equitativa» non incide sulla data di entrata in vigore del codice - che resta fissata al 19 aprile come specificato dall'articolo 220 del Dlgs 50/2016 - ma prende atto della pubblicazione "tardiva" in Gazzetta, chiarendo che le nuove «disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016».

Il caos bandi

Il problema ruota intorno alla corsa scatenata da molte stazioni appaltanti alla pubblicazione di bandi di gara prima che l'entrata in vigore del nuovo codice mettesse fuori gioco la possibilità di appaltare insieme progetto e lavori (appalto integrato) o di assegnare le gare al massimo ribasso (ora consentite solo per gli interventi sotto al milione). Di impatto, sui bandi di gara pubblicati a cavallo dell'entrata in vigore del nuovo codice, anche il nuovo regime del subappalto, con un tetto al 30% che ora vale per tutto l'importo del contratto e non solo per la categoria di lavori prevalente.

Le gare in salvo

Lo slittamento in avanti getta una ciambella di salvataggio ad almeno nove grandi bandi di lavori pubblicati sulla Guce del 19 aprile per un controvalore di 92,3 milioni. Tra questi un appalto integrato da 29 milioni delle Ferrovie Sud Est per la realizzazione di un deposito a Bari, una gara da 12,5 milioni bandita dall'Università di Napoli per progettare e realizzare un polo per la didattica e un altro appalto integrato dell'ente per il diritto allo studio del Lazio per realizzare uno studentato nell'area dello Sdo a Pietralata (14,7 milioni). Salve anche diverse gare di progettazione pubblicate nella stessa giornata, che avrebbero dovuto essere riformulate quantomeno per l'aggiornamento dei riferimenti normativi.

Gli altri bandi

Restano in fuori gioco tutte le gare con gli stessi "vizi" pubblicate dopo il 19 aprile. E si tratta di appalti rilevanti, per un controvalore di circa 465 milioni di euro ([senza contare le gare per beni e servizi promosse dai soggetti aggregatori](#)). Dopo quest'ulteriore chiarimento non resta altra strada che il ritiro in autotutela delle gare e la loro riformulazione. A meno di non voler rischiare un ricorso e lasciare l'ultima parola al giudice di turno.